

# COMUNE DI CEFALU' (PA)

COMUNE DI CEFALU' - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modifiche introdotte dal Consiglio Comunale nelle sedute del 29, 30 marzo 1980 e  
3, 8, 12 aprile 1980.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ZONA A, ZONA B, ZONA O, SOTTOZONA N1, SOTTOZONA L E AREA

CIMITERIALE DEL P.R.G. APPROVATO CON D.A. N. 15. 74 DFL 18-12-1974

REDAZIONE DEL PROGETTO: STUDIO CULOTTA E LEONE ARCHITETTI ASSOCIATI

PROGETTISTI: ARCH. PASQUALE CULOTTA (INCARICATO CON D.C. N. 354 DEL 23-12-1974)

ARCH. GIUSEPPE LEONE

COLLABORATORI: ARCH. GIUSEPPE MANGANO

DIS. DOMENICA PEDI

MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SEDUTE DEL 29-30/3/1980  
E DEL 3-8-12/4/1980

ADOTTATO

APPROVATO

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI CEFALU' - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modifiche introdotte dal Consiglio Comunale nelle sedute del 29, 30 marzo 1980 e  
3, 8, 12 aprile 1980.

Nel testo originario sono state sottosegnate con tratto continuo le parole soppres-  
se, con tratto e punto le parole modificate e con il segno & viene indicata l'aggiun-  
ta di nuove parole.

Qui di seguito si riporta l'articolo modificato, con parentesi in cui vengono indica-  
ti: in quella iniziale asterisco e pagina per risalire al testo originario, e in quel-  
la di coda numero e data della delibera consiliare.

=====

art.4 - Previsioni progettuali ricadenti fuori dal perimetro del P.P.

(\*1, pag.2) - Tutte le previsioni progettuali che si riferiscono ad interventi rica-  
denti fuori del perimetro del P.P. del Centro Storico, formulate al fi-  
ne di assicurare soluzioni organiche a determinati problemi dello stes-  
so Centro Storico, hanno carattere indicativo. (n.52 del 29/3/1980)

art.9 - Restauro e Risanamento conservativo

(\*2, pag.5) - Riguardano quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edili-  
zio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di  
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali  
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi com-  
patibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed  
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli e-  
lementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, le  
eliminazioni degli elementi estranei all'organismo edilizio.

E' prevista la possibilità di modificare l'organizzazione distributiva in terna in relazione alle esigenze dell'uso ammesso.

E' ammessa l'aggregazione di più unità tipologiche adiacenti nel rispetto della conservazione delle caratteristiche di tutti gli elementi interni ed esterni descritti nel comma successivo.

La conservazione, in particolare e per qualsiasi tipo di manufatto, sarà ottenuta:

1) negli esterni con:

a) I paramenti definiti da:

- rivestimento delle murature con intonaco dalla linea di gronda al piano strada di unico colore, con esclusione di tinte scure;
- esclusione di fasce marcapiano e di zoccolature di qualsiasi tipo e materiale;
- esclusione di rivestimenti in materiale lapideo, cotto, tufo, etc. sia su paramento che su cantonali, stipiti etc.;
- mantenimento a vista di tutti quegli elementi di particolare interesse storico-artistico-architettonico esistenti o scoperti in corso d'opera.

b) Le aperture di piano terra (porte, portoni e accessi diversi) debbono mantenere le stesse forme, sagome e dimensioni esistenti, non sono ammesse riduzioni a finestra di vano-porta, né unificazioni di due o più accessi contigui.

c) Le superfici finestrate (finestre e balconi), ferme restando le caratteristiche specifiche del paramento, possono subire variazioni nella loro distribuzione sul paramento ed aumenti sino ad un massimo del 10% rispetto a quelle esistenti.

d) Gli aggetti dei balconi debbono mantenere le seguenti caratteristiche:

- sporgenza dal paramento di cm.70 se prospicienti su spazi pubblici inferiori a mt.8,00; cm.90 se prospicienti su spazi pubblici superiori a mt.8,00;

cm.90 se prospicienti su spazi pubblici superiori a mt.8,00;

- divieto di nuovi aggetti ed eliminazione di quelli esistenti negli edifici di cui alla tipologia "C" della tav.A7/2 sul fronte opposto a quello prospiciente su spazi pubblici;

- mensole in ferro o in materiale lapideo diversamente lavorate;

- lastre di marmo o di ardesia, o di cotto su supporti metallici; non sono consentite strutture piane e mensole in c.a.;

- ringhiere in ferro lavorato tinteggiato con unica tinta.

e) Gli infissi debbono mantenere le seguenti caratteristiche:

- materiale ligneo naturale o tinteggiato con esclusione di serrande avvolgibili di qualsiasi materiale.

f) Gronde e pluviali, se collocati all'esterno, debbono essere in cotto o in lamierino zincato, o in acciaio o ghisa, con o senza tinteggiatura.

g) I tetti saranno a falde con manto in tegole a coppi di argilla cotta; sono ammesse terrazze di copertura ma non possono superare il 10% della superficie coperta dell'edificio.

h) Le pavimentazioni delle terrazze saranno in cotto semplice o stagnato.

l'alz., sovrappiù) e modifica del numero totale dei piani fuori terra dell'organismo originario;

h) non può essere modificata l'altezza della linea di gronda o della linea superiore del muro d'attico o del parapetto di coronamento rispetto al pavimento stradale o al piano degli spazi o cortili interni; in alcuni casi, ferme restando le disposizioni normative di cui al D.M. 3-Marzo 1975 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni sismiche) e quanto contenuto nei punti 5) e 6) dell'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., al fine di rendere agibile il sottotetto, è consentita una maggiore altezza di quella esistente sino a raggiungere mt. 2,30 utile tra pavimento e linea d'imposta della falda del tetto purché rimangano inalterate: la quota dell'estradosso dell'ultimo solaio (da dove viene calcolata l'altezza di mt. 2,30 come sopra determinata) e la pendenza del 35% della falda del tetto.

(delibera n.53 del 30/3/1990)